

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE AGGIORNATA
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI	
<p>3.2 In caso di variazione delle condizioni economiche, il Fornitore provvederà a darne comunicazione al Cliente prima dello scadere del termine di applicabilità delle medesime, con effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. In assenza di recesso, si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In mancanza di variazioni delle condizioni economiche in corso negli stessi termini, il Fornitore comunicherà al Cliente il nuovo periodo di validità se diverso dal precedente.</p>	<p>3.2 Il Fornitore può comunicare al Cliente le condizioni economiche che troveranno applicazione allo scadere del periodo di validità delle precedenti, indicato nelle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo (come di seguito definite). Il Cliente riceverà la comunicazione contenente le nuove condizioni economiche ("Comunicazione di rinnovo") in forma scritta con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di efficacia delle stesse. Tale preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente, della Comunicazione di rinnovo che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Enel Energia. Il Cliente può recedere dal Contratto entro i termini indicati nella Comunicazione di rinnovo, se non intende accettare le nuove condizioni economiche proposte. Per le modalità mediante le quali il Cliente può esercitare il diritto di recesso si rimanda all'art. 2.7 delle presenti CGF. In tal caso, fino all'acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche indicate nella Comunicazione di rinnovo. In assenza di recesso entro la data indicata nella suddetta Comunicazione di rinnovo, le nuove condizioni economiche si considerano accettate dal Cliente e troveranno applicazione per il periodo indicato nella Comunicazione di rinnovo. Se allo scadere del periodo di validità delle condizioni indicate nelle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo, il Fornitore non ha comunicato alcuna variazione delle condizioni vigenti, le stesse si intendono tacitamente prorogate di quattro mesi in quattro mesi. Per le modalità di invio da parte di Enel Energia della Comunicazione di rinnovo, si rimanda a quanto previsto dall'art. 15.4.</p>
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI	
<p>3.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente; b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEG contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni; detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all'allegato 1 della Delibera 5/04 dell'AEEG contenente il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e successive modifiche ed integrazioni; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente; d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l'energia prelevata comprensiva delle perdite, nel mese di riferimento presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel medesimo mese; e) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera 111/06; f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla delibera 278/07 e successive modifiche e integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 20 della medesima delibera. 	<p>3.3 Per la fornitura di energia elettrica, il corrispettivo di dispacciamento, il corrispettivo a copertura degli oneri di approvvigionamento della capacità e il corrispettivo di sbilanciamento sono applicati come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il corrispettivo di dispacciamento come definito dall'art. 24 del Testo Integrato del Settlement (TIS, Allegato A della delibera ARERA n. 107/2009/ARG/elt e smi) e come calcolato e pubblicato da TERNA; b. il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità come definito dall'art. 23 bis del TIS e valorizzato ai sensi dell'art. 34.9 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV, allegato A della delibera ARERA n. 208/2022/R/eel e successivi aggiornamenti); tale corrispettivo è aggiornato trimestralmente da ARERA; c. la componente di sbilanciamento calcolata mensilmente è pari al 1% dei valori consuntivi medi aritmetici del Prezzo Unico Nazionale (PUN), espressi in Euro/kWh, così come pubblicato sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica mensile del PUN di cui sopra nel corso dei dodici mesi consuntivi riferiti al periodo gennaio-dicembre 2023 è stato raggiunto nel mese di gennaio 2023 in cui tale valore, al netto delle perdite di rete, è stato pari a 0,17449 €/kWh (iva ed imposte escluse). <p>Saranno applicati inoltre, sulla base della tipologia del cliente, il "corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia" (art. 25 bis del TIS) o il "corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualmente per le piccole imprese" (art. 25 ter del TIS).</p> <p>Ai fini della fatturazione, verranno aggiunte ai suddetti corrispettivi le perdite di rete, sulla base della tensione del sito secondo quanto determinato da Arera nel TIS. Per un cliente tipo con consumo annuo pari a 10.000 kWh e alimentato in Bassa Tensione, con riferimento al mese di dicembre 2023 al lordo delle perdite di rete, la variazione legata ai corrispettivi di cui sopra è pari a +12,7€ (iva ed imposte escluse) per un intero anno, rispetto alla spesa annua precedente.</p> <p>Eventuali modifiche dei suddetti corrispettivi imposte da leggi o provvedimenti delle autorità competenti sono automaticamente recepiti.</p> <p>Gli aggiornamenti di tutti i corrispettivi di cui sopra saranno comunicati in fattura.</p> <p>Resta ferma l'applicazione degli ulteriori corrispettivi indicati nelle CTE e nelle successive Comunicazioni di rinnovo. Allo scadere del periodo di validità delle condizioni economiche indicato all'interno delle CTE o nelle successive Comunicazioni di rinnovo, Enel Energia potrà comunicare la variazione anche dei corrispettivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3.2.</p>

VERSIONE PRECEDENTE	VERSIONE AGGIORNATA
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
<p>12.6 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o di sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 euro, iva esclusa, per l'invio dei solleciti di pagamento; - 23 euro, iva esclusa, per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura; - 40 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (a esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni). <p>Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.</p>	<p>12.6 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo a una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 euro (iva esclusa) per l'invio del primo sollecito di pagamento nell'anno solare; - 4,00 euro (iva esclusa) per l'invio di tutti i solleciti di pagamento successivi al primo, inviati nel medesimo anno solare per la medesima fornitura; - 40,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento (a esclusione dei condomini, enti morali e pubbliche amministrazioni cui verrà applicato un importo di 23 euro iva esclusa); - 23,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche. <p>Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziari e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.</p>
ART. 15 - COMUNICAZIONI	
<p>15 Tutte le comunicazioni relative al Contratto potranno essere inoltrate dalle Parti anche tramite posta elettronica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto nel Contratto. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.</p> <p>Ogni comunicazione relativa al Contratto deve contenere il codice contratto. Le comunicazioni del Cliente dovranno essere inoltrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'indirizzo comunicazioncliente@enelenergia.it se inviate a mezzo posta elettronica; - alla casella postale 8080-85100 Potenza se inviate a mezzo posta; - al numero verde 800 046 311 se inviate a mezzo fax. 	<p>15.1 Per informazioni il Cliente ha a disposizione: il Servizio Clienti al numero verde 800 900 860, i canali digitali (ad es. sito web enel.it) e la Casella Postale 8080 – 85100 Potenza PZ. I canali di contatto sono comunque indicati in bolletta e sul sito web.</p> <p>15.2 Eventuali reclami possono essere inviati via web dal sito enel.it compilando l'apposito modulo o per posta scrivendo alla Casella Postale di cui sopra. Nel reclamo il Cliente deve riportare almeno i seguenti dati: a) il nome e il cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.</p> <p>15.3 Le comunicazioni di recesso per cessazione della fornitura di luce o gas dovranno essere inviate con raccomandata alla suddetta Casella Postale.</p> <p>15.4 Le comunicazioni da parte di Enel Energia relative alla fornitura, comprese quelle di tipo amministrativo e di recupero del credito, nonché relative alle variazioni contrattuali e di rinnovo ai sensi dell'art. 3.2 delle CGF, potranno essere inviate alternativamente tramite mail, PEC, SMS, WhatsApp, lettera cartacea, nota in fattura o notificate con inserimento delle stesse nell'Area Clienti di Enel Energia, fermo restando quanto espressamente previsto e/o vietato dalla normativa e regolazione di settore. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente. Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.</p> <p>15.5 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.</p>